



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
dal 22/01/2018 al 12/02/2018

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 8 del 10 GEN. 2018

Tit. di Class. 1.1.02

A1
RL/SC

OGGETTO: autorizzazione alla stipula di un "contratto ponte" con la ditta RI.CO. srl, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed affini del P.O. "Bassini" e strutture territoriali afferenti, nelle more dell'adesione al contratto Consip denominato "MIES 2" in corso di attivazione - CIG 7338840A58

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il 31 dicembre 2016 (cfr. deliberazione n. 247 del 31 marzo 2010) è scaduto il contratto d'appalto novennale "Multiservizi tecnologici" stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese nell'ambito del quale, in qualità di mandataria, la Società RI.CO. s.r.l. ha gestito il servizio manutentivo degli impianti elettrici ed affini del presidio ospedaliero "Bassini";

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 548 e 550, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale "sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza, ovvero della Consip SpA;
- I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità

- amministrativa*”;
- con DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 32 del 9 febbraio 2016, sono state previste le categorie di beni e servizi e le relative soglie oltre le quali gli Enti del SSN ricorrono a Consip SpA o agli altri Soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto, tra cui rientrano i servizi di manutenzione immobili e impianti oltre la soglia di rilevanza comunitaria;
 - con nota prot. n. 20518/2016, il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero della Salute hanno fornito indicazioni per l'attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità prevedendo che, in assenza di iniziative attive, se il Soggetto aggregatore di riferimento o Consip ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle fattispecie del “contratto ponte” ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), per lo stretto tempo necessario all'attivazione del contratto da parte del Soggetto aggregatore di riferimento o Consip, o alla proroga del contratto se prevista dal bando di gara iniziale;

ATTESO che, nelle more dell'attivazione della Convenzione CONSIP MIES 2 (che comprende anche il servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici e il cui avvio era previsto inizialmente entro il mese di giugno 2017, successivamente posticipato al mese di dicembre 2017) e al fine di garantire la continuità del servizio, con deliberazione n. 426 del 27 giugno 2017 è stata approvata la stipula di un “contratto ponte” con la ditta RI.CO. srl, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di sei mesi e fino al 30 dicembre 2017;

DATO ATTO che la convenzione CONSIP ha subito un ulteriore ritardo nella definitiva aggiudicazione del lotto 2 - Lombardia, e che pertanto la stessa potrà essere presumibilmente attivata solo entro il primo trimestre 2018, così come da comunicazione mail del nostro referente CONSIP del 29 settembre 2017, agli atti;

ACQUISITA, con nota prot. n. 24496 del 21 dicembre 2017, la disponibilità della ditta RI.CO. srl a svolgere il servizio manutentivo elettrico presso il P.O. Bassini e strutture territoriali afferenti, per un ulteriore semestre, dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, con uno sconto offerto, migliorativo rispetto al contratto in essere, del 16,05% sia sulla quota del servizio a canone pari a € 107.500,00, oltre € 2.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sia sulla quota presunta extra-canone da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI 2018, pari a € 30.000,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO che:

- la peculiarità e la delicatezza degli impianti in parola, oltre al limitato periodo di tempo contrattuale, rendono indubbiamente difficoltoso l'affidamento e la gestione del servizio manutentivo da parte di ditte senza alcuna conoscenza delle strutture oggetto del servizio, con possibili ricadute anche sul piano della sicurezza e della buon andamento dell'attività ospedaliera;



- la ditta RI.CO. srl ha maturato piena conoscenza dei luoghi e ha la disponibilità dei mezzi e del personale adeguato per garantire l'esecuzione del servizio senza soluzione di continuità;
- l'offerta della Ditta RI.CO. srl risulta conveniente anche sotto il profilo economico in quanto lo sconto proposto del 16,05% è migliorativo (+ 2%) rispetto a quanto praticato nel contratto in essere, a sua volta già scontato del 12,20% sulla base dei prezzi risalenti all'anno 2008;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la continuità del servizio, stipulare un "contratto ponte" con la ditta RI.CO. srl, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di sei mesi, dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, fatta salva la facoltà di recesso da parte di questa ASST, senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico della medesima e/o riconoscimento di alcun indennizzo a favore della Società contraente qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza, all'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza ARCA e/o CONSIP;

VISTO lo schema di contratto allegato parte integrante al presente provvedimento (**all. 1**) e ritenuto di doverlo approvare;

PRECISATO che il costo del contratto dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 ammonta complessivamente a presunti € 117.931,25, di cui € 92.746,25 quale quota del servizio a canone, inclusi € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, ed € 25.185,00 quale quota presunta extra-canone da contabilizzare a misura, oltre I.V.A.;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria, nonché la prenotazione a bilancio, inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;


SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Tecnico-Patrimoniale, ing. Riccardo Lotti, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di autorizzare - nelle more dell'adesione al contratto Consip denominato "MIES 2" - la stipula di un "contratto ponte" con la ditta RI.CO. srl, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed affini del presidio ospedaliero "Basini" e strutture territoriali afferenti, per un periodo di sei mesi dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, con lo sconto offerto del 16,05% sia sulla quota del



servizio a canone sia su quella, presunta, extra-canone, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 117.931,25, oltre IVA, di cui € 92.746,25 quale quota del servizio a canone, comprensiva degli oneri della sicurezza in misura di € 2.500,00, ed € 25.185,00 quale quota presunta extra-canone da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI 2018;

2. di approvare lo schema di contratto allegato parte integrante del presente provvedimento (**all. 1**);
3. di annotare il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € **143.876,12**, IVA inclusa, ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
4. di riservarsi di recedere dal contratto suindicato, senza riconoscimento di alcun onere o indennizzo, qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza, all'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza ARCA e/o CONSIP;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 2257/2017)

Parere favorevole:


IL DIRETTORE
SANITARIO
(dott. Cesare Candela)




IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Marco Paternoster)



IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Pamela Moser)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odino)



deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 10 GEN. 2018, avente all'oggetto:

“ Autorizzazione alla stipula di un “contratto ponte” con la ditta RI.CO srl, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett c), del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed affini del P.O. Bassini e strutture territoriali afferenti, nelle more dell’adesione al contratto Consip denominato “MIES 2” in corso di attivazione”

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

- di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l’attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 64.25.00004 descrizione: manutenzione ordinaria impianti e macchinari dell’anno 2018 per € 143.876,12.=

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

- che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
(ing. Riccardo Lotti)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l’annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)



A - Epigrafe

REPERTORIO N° DEL
class. 1.6.04

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI DEL P.O. "BASSINI" E STRUTTURE TERRITORIALI AFFERENTI DAL 1 GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (CIG n.).

B - Le parti

ASST NORD MILANO con sede e domicilio fiscale in viale Matteotti n.83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dal Dott. Fulvio Edoardo Odinolfi, nato a Bergamo il 17.5.1955, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citata ASST, nella sua qualità di Legale Rappresentante, per brevità in seguito denominata "Amministrazione",

E

Impresa RI.CO. S.r.l., P.IVA n. 08401760155, rappresentata dal Procuratore Speciale sig. Andrea Vinci, nato il 7 settembre 1958 a Troina (EN), con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via F.lli Gracchi, 36, di seguito denominata "Appaltatore".

C - Premesse

Premesso che,

- con deliberazione n. 426 del 27.6.2017, l'ASST NORD MILANO ha autorizzato la stipula di un "contratto ponte" con la ditta RI.CO. S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la manutenzione degli impianti elettrici ed affini del P.O. "Bassini" e strutture territoriali afferenti, per un periodo di sei mesi, dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017, per l'importo complessivo di € 124.885,50 oltre I.V.A., a seguito dello sconto offerto del 14,06% sia sulla quota del servizio a canone pari a € 107.500,00, oltre € 2.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sia sulla quota presunta extra-canone da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI 2017, pari a € 30.000,00, IVA esclusa;
- stante la ritardata attivazione della Convenzione Consip MIES2, presumibilmente posticipata a, con deliberazione n. del, l'ASST NORD MILANO ha autorizzato la stipula di un ulteriore "contratto ponte" con la ditta RI.CO. S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la manutenzione degli impianti elettrici ed affini del P.O. "Bassini" e strutture territoriali afferenti, per un periodo di sei mesi, dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, per l'importo complessivo di € 117.931,25 oltre I.V.A., a seguito dello sconto offerto del 16,05% sia sulla quota del servizio a canone sia sulla quota presunta extra-canone da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI 2018;

con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto

L'Amministrazione affida in appalto all'Impresa RI.CO. S.r.l., che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il servizio descritto in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse, per una durata di 6 mesi decorrente dal 1 gennaio 2018. L'appalto dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono e

Sede Legale: viale Matteotti n.83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962
Uffici Amministrativi: via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - Centralino 02.5799.1

nel disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti.

Art. 2 - Importo del contratto

L'importo del contratto ammonta complessivamente a presunti € 117.931,25, di cui € 92.746,25 quale quota del servizio a canone, inclusi € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 25.185,00 quale quota presunta extra-canone da contabilizzare a misura, oltre I.V.A., ed è così determinato:

	Importo	Incidenza %
Canone manutenzione	90.246,25	76,52
Quota extracanone	25.185,00	21,36
Totale	115.431,25	97,88
Oneri per la sicurezza relativi alle interferenze (non soggetti a ribasso)	2.500,00	2,12
Totale complessivo	117.931,25	100,00

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale a fronte dell'espletamento della manutenzione straordinaria extra-canone degli impianti elettrici e affini.

Art. 3 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni. Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi aziendali.

Art. 5 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo: Via Fratelli Gracchi, 36, 20092, Cinisello Balsamo (MI).

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 6 - Normativa di riferimento

Il presente contratto di appalto si intende stipulato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché con le modalità e i contenuti del disciplinare tecnico che l'Impresa ha sottoscritto in segno di piena accettazione.

Art. 7 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore - pagamenti

Per le prestazioni e i servizi di gestione manutenzione a canone sarà corrisposto all'Appaltatore il canone mensile contrattualmente fissato, I.V.A. esclusa, diminuito dello sconto contrattuale.

I pagamenti saranno effettuati a rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, corredata dai giustificativi comprovanti le manutenzioni periodiche effettuate, controfirmati dal Responsabile tecnico del Presidio.

I pagamenti relativi alle spese straordinarie extracanone, da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI 2017 a cui verrà applicato lo sconto offerto del 14,06%, saranno corrisposti dietro presentazione di stati di avanzamento lavori trimestrali.

Non è ammessa la revisione dei prezzi tranne nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 9 – Subappalto

Il subappalto sarà regolamentato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 10 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 11 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma.

Il piano di cui sopra forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Resta pattuito tra le Parti stesse che nessuna Parte avrà verso l'altra responsabilità, relativamente ad eventuali danni indiretti o consequenziali che potrebbero derivare dal servizio reso, o dal contratto.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni, per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria mediante polizza fidejussoria n., rilasciata da, per l'importo di €

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 13 - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione n., rilasciata dalla, per la copertura assicurativa contro tutti i danni a persone o cose che dovessero essere provocati durante l'esecuzione del contratto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 14 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla ASST NORD MILANO ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 - Esecuzione del contratto

Per quanto concerne le modalità di esecuzione del contratto, le stesse dovranno riferirsi esclusivamente al contenuto del disciplinare tecnico che, con il presente atto, si ritiene integralmente accettato dall'Appaltatore e forma parte sostanziale del presente contratto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Milano.

Art. 17 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registrazione della copia del contratto .

Art. 18 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come proprio rappresentante, con le proprie funzioni e competenze, la seguente persona, addetta al controllo dell'esecuzione del contratto: il **Responsabile del procedimento ing. Riccardo Lotti**.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.; in caso di contrasto con le espressioni letterali, la stessa dovrà risultare da apposita relazione motivata del Responsabile del procedimento redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio o per inadempimento), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso.

Art. 20 - Recesso

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione e senza riconoscimento di alcun onere o indennizzo a favore dell'Appaltatore.

Resta inteso che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico della A.S.S.T medesima e/o riconoscimento di alcun indennizzo a favore della Società contraente qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza, all'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza ARCA e/o CONSIP.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall'Amministrazione dandone comunicazione per iscritto all'Appaltatore, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 21 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di lavori, forniture e servizi e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del disciplinare tecnico.

Art. 22 - Allegati

Fanno parte del presente contratto e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- 1) Capitolato tecnico
- 2) DUVRI

3) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.
Gli stessi, con la sottoscrizione del presente contratto, si intendono integralmente accettati.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.

Letto, confermato e firmato

L'Appaltatore

L'Amministrazione